

NRG 565/2014



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 988/16
R.A.L. N. 565/14
CRON. N. 8926/16

Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 565/2014, posta in deliberazione all'udienza del 5 ottobre 2016 tra:

**CIANCHETTI FRANCA, CIANFRANCO MARISA,
MARINI MARISA, FUNARI GIOVANNI, LEONI
STEFANO, TERAGNOLI LUCIANO,
COCCO ALBERTO, PERRERA RINO ANTONIO,
GRANDI ANTONIO, GIORGETTINI FABIO, FONTANA
GIOVANNI, TIBERIA LUIGI, MINASCA GIUSEPPE,
FERRAZZOLI EMANUELA, SANTORO SCACCIA
MARIANO,**

elettivamente domiciliati in Frosinone, Via Mola Vecchia, Palazzo Cosac, presso lo studio dell'Avv. Rossella Reali, e rappresentati e difesi dall'avv. Loredana di Folco e dall'avv. Luca Esposito, giusta procura in atti

-ricorrente

E

**CONSORZIO UNO, SOC. COOP. SOCIALE A R.L., in
persona del legale rappresentante p.t.,**
elettivamente domiciliata in Ceccano, Piazza XXV Luglio n. 10, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Acanfora, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione.

-convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone, il CONSORZIO UNO, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l., in persona del legale rappresentate p.t., al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale del loro diritto ad essere assunti alle dipendenze della convenuta dal 26.4.2013, con contratto di lavoro part-time per 18 ore settimanali ed inquadramento nei livelli posseduti, e per l'effetto dichiarare l'avvenuta costituzione in loro favore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o subordinatamente a tempo determinato, fin dal 26.04.2013, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di una somma equivalente a tutte le retribuzioni medio tempore maturate, sino alla data della effettiva riammissione al lavoro o, in subordine, sino alla data di scadenza del contratto.

A fondamento della loro domanda, i ricorrenti hanno esposto quanto segue:

- di aver lavorato tutti alle dipendenze della Frosinone Multiservizi s.p.a., oggi in liquidazione dal 1.7.2006 al 30.06.2013, con orario di lavoro settimanale pari a 30 ore, poi ridotto a partire dal 8.4.2014 in 18 ore settimanali;
- che in particolare, i ricorrenti erano addetti ai vari appalti stipulati tra la Frosinone Multiservizi e gli Enti interessati (in particolare, per quanto qui interessa al servizio di manutenzione ordinaria degli immobili, serllo del territorio e manutenzione e sorveglianza dei parcheggi, e servizio di assistenza agli autobus);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 9.3.2012, il Comune di Frosinone ha manifestato l'intenzione di avvalersi dello strumento della cooperazione sociale per la fornitura di

beni e servizi, riservando un avviso pubblico alle sole cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. B, della Legge 381/91;

-che con determinazione del 29.3.2013, è stato disposto, con decorrenza dal 26.4.2013 il subentro, negli appalti che qui interessano, alla Frosinone Multiservizi della convenuta;

-che la convenuta, con lettera del 18.4.2013 ha convocato alcuni lavoratori per la sottoscrizione del contratto di assunzione;

-che tuttavia alcuni dei lavoratori non hanno mai ricevuto la lettera di convocazione, altri hanno ricevuto la lettera in ritardo rispetto al giorno di convocazione e altri ancora si sono presentati presso gli uffici della convenuta alla data e all'ora stabilita ma non hanno trovato i responsabili della società convenuta;

-che in data 23.04.2013 è stata discussa innanzi alla Direzione Territoriale di Frosinone del Ministero del Lavoro la vertenza avente ad oggetto "avviso pubblico approvato dal Comune di Frosinone giusta D.G.C. n. 96/2013, concernente l'affidamento dei servizi comunali di pubblica utilità-personale ex Multiservizi";

-che nel corso di tale incontro, le OO.SS. hanno chiesto una riconvocazione finalizzata a verificare l'evolversi degli eventi, per il 25.6.2013;

- che la convenuta, sebbene regolarmente riconvocata, non era presente al predetto incontro.

I ricorrenti hanno quindi concluso evidenziando che il Consorzio Uno Società Cooperativa Sociale ha provveduto alla gestione dei servizi ad essa affidati in appalto attraverso personale non appartenente al bacino LSU confluito nella Frosinone Multiservizi nel 2006 e ha quindi provveduto all'assunzione di altri lavoratori, assegnandoli alle stesse mansioni prima affidati ai ricorrenti.

Hanno pertanto chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta costituzione in loro favore di un rapporto di lavoro subordinato e tempo indeterminato o, subordinatamente a tempo determinato,

con la Cooperativa convenuta, a decorrere dal 26.4.2013 o dalla data accertata in corso di causa, e di ordinare alla stessa di ricevere le loro prestazioni di lavoro, nonché di condannare la convenuta al pagamento in loro favore, a titolo risarcitorio e/o retributivo, di una somma equivalente e tutte le retribuzioni maturate e maturande dal 26.4.2013 (o dalla data accertata in corso di causa), e sino alla data della effettiva riammissione al lavoro, ovvero sino alla date delle scadenze del contratto e delle relative proroghe. Ciò su una base retributiva mensile commisurata alle condizioni contrattuali già possedute.

Si è costituita in giudizio il CONSORZIO UNO cooperativa sociale a r.l., chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

La società convenuta ha in primo luogo evidenziato l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della normativa concernente il subentro nell'appalto, trattandosi nel caso di specie di una aggiudicazione di un nuovo appalto da parte della società convenuta per i servizi in precedenza affidati alla Multiservizi Frosinone.

Sul punto, la società ha inoltre evidenziato che i contratti stipulati con i lavoratori sono completamente diversi da quelli stipulati dalla precedente società sia per le ore lavorate, e sia per la retribuzione pattuita.

Ha infine evidenziato che la società ha tempestivamente mandato le lettere di convocazione a tutti i lavoratori inseriti nell'elenco trasmesso dal Comune di Frosinone e che molte raccomandate sono state ritirate dai lavoratori in ritardo.

Espletata la prova testimoniale, concesso termine per note difensive e subentrato il Giudicante nell'assegnazione del procedimento in data 15 settembre 2015, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Occorre in primo luogo precisare il *petitum* e la *causa petendi* del presente giudizio.

I ricorrenti, con il presente giudizio hanno chiesto la dichiarazione giudiziale del loro diritto ad essere assunti dalla Cooperativa convenuta con contratto di lavoro part-time per 18 ore settimanali e con decorrenza dal 26.4.2013, in forza della previsione contenuta nell'art.37 del CCNL per le cooperative sociali, che sancisce l'obbligo da parte dell'impresa subentrante in un appalto di assumere i lavoratori già addetti all'appalto dall'impresa uscente.

La società convenuta ha in primo luogo dedotto che non si tratta di una successione nell'appalto, ma al contrario, di aggiudicazione di nuovo appalto, escludendo così l'applicabilità dell'art. 37 CCNL (dettato proprio per le successione di appalti).

Giova ora richiamare brevemente la norma contrattuale applicabile al caso di specie.

L'art. 37 cit. prevede che *“Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti. A) L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali e alle RSU. L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l'inizio della nuova gestione. Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta*

applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia. B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d). Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto o convenzione medesimi. C) Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell'appalto o convenzione, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l'azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull'appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l'espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto. D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali. Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti".

Dalla lettura del testo contrattuale, si evince con chiarezza il diritto dei lavoratori a transitare alle dipendenze della cooperativa subentrante, mantenendo, a prestazioni invariate, le stesse condizioni di trattamento di cui sin lì avevano fruito. Il diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante deve dunque intendersi nell'ottica di quello scopo, enunciato in premessa, "di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale": è peraltro un diritto non assoluto, nel senso che in base alla clausola D), qualora vi siano "modifiche o

mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro", le parti si dovranno attivare al fine di reperire diverse collocazioni occupazionali per i lavoratori eccedenti, eventualmente con orari diversi, ma comunque "in mansioni equivalenti" (e, deve intendersi, con equivalente trattamento retributivo) [...]

L'art. 37 CCNL impone quindi il passaggio diretto, alle stesse condizioni, dei lavoratori già in forza sull'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante, nel caso in cui l'organizzazione e le attività oggetto dell'appalto restino invariate.

Parte convenuta ha evidenziato, al fine di escludere l'applicabilità di tale disposizione nei suoi confronti, che i contratti stipulati dal Consorzio Uno con i lavoratori che vi hanno aderito sono completamente diversi da quelli "Federculture" stipulati dalla società Multiservizi, sia per le ore settimanali ivi previste (18 ore settimanali in luogo di 18 ore settimanali) sia per la retribuzione pattuita (900,00 euro mensili in luogo di 1000,00 euro mensili).

Tuttavia, all'esito dell'istruttoria è emerso che la Cooperativa convenuta è invece succeduta - alle stesse condizioni - nell'appalto già attribuito dal Comune di Frosinone alla società Frosinone Multiservizi, presso cui i ricorrenti avevano lavorato.

E' emerso in particolare che, al momento del subentro del Consorzio Uno e dopo una serie di riduzione ripetute di appalto la consistenza dell'appalto già assegnato alla Frosinone Multiservizi era identico, quanto a numero di lavoratori assegnati dall'appaltatore a ciascun servizio e quanto a numero di ore settimanali di ciascun addetto (18 ore), a quello attribuito al Consorzio Uno.

Sul punto, assume un rilievo decisivo la deposizione resa dal teste Stefania Martini, attualmente Consigliere Comunale presso il Comune di Frosinone, la quale ha testualmente riferito che *“Preciso che sui vari appalti è rimasto il medesimo numero di lavoratori che hanno continuato a lavorare con il medesimo orario lavorativo, che credo che fosse 24 ore ma non ne sono sicura. Preciso che l’orario era rimasto comunque lo stesso di quello osservato presso la Multiservizi. Pertanto le condizioni dell’appalto erano rimaste invariate”*.

Al di là della lieve discordanza in ordine al numero delle ore settimanali indicate dalla teste, ovvero n. 24 ore in luogo di n.18 ore settimanali, la teste ha confermato che le condizioni dell’appalto sono rimaste invariate.

La deposizione è stata poi confermata anche dal teste Onorati Maria Teresa, Direttrice del Museo Comunale, la quale ha riferito che *“Posso dire che presso il Museo Archeologico, nell’aprile 2013, i lavoratori addetti erano 2 e lavoravano per 18 ore settimanali. Preciso che sull’appalto presso il Museo era la Frosinone Multiservizi S.p.A. a gestire l’appalto, e le due unità sopra riferite erano assunte da quest’ultima”*.

Peraltro, la convenuta si è limitata a dedurre la diversità degli appalti sotto un unico profilo, rimarcando la circostanza che i ricorrenti erano stati in precedenza assunti dalla Frosinone Multiservizi con contratto di lavoro a 30 ore settimanali, mentre il contratto di appalto della Cooperativa prevedeva un orario settimanale di lavoro pari a 18 ore.

Come già evidenziato dalla sentenza n. 501/2015 del Tribunale di Frosinone, resa in un procedimento analogo al presente, il profilo evidenziato dalla difesa della convenuta non rileva ai fini del decidere, in quanto l’art. 37, lettera B del CCNL per le cooperative sociali richiede l’invarianza delle “prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d’appalto” e nel caso in esame

le prestazioni richieste sono rimaste del tutto invariate nel momento del subentro della resistente.

Infatti, al momento del subentro, l'appalto tra la Multiservizi e Comune di Frosinone richiedeva, a seguito di una riduzione, che i ricorrenti prestassero servizio soltanto per diciotto ore settimanali, esattamente come previsto anche nell'appalto del Consorzio Uno. Per cui è del tutto irrilevante che i ricorrenti, per un numero di ulteriori ore, fossero sospesi in CIGS con la società uscente.

Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi pienamente dimostrata la mancata variazione delle "prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto", in quanto all'epoca del subentro, l'appalto richiedeva che i ricorrenti prestassero servizio per diciotto ore settimanali.

In conclusione, è stato pienamente provato che il monte ore aggiudicato alla Consorzio Uno è rimasto invariato rispetto a quello del servizio prestato, a seguito di ripetute riduzioni di appalto, dalla Frosinone Multiservizi all'epoca del subentro.

Ne consegue la piena operatività dell'art. 37, lettera B, del ccnl per le cooperative sociali il quale prevede, come detto, che, in caso di subentro nell'appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante deve garantire l'assunzione degli addetti.

Pertanto, a parere del Giudicante, le unità lavorative addette ai servizi suindicati, nei quali cioè è subentrato il Consorzio Uno, avevano diritto a transitare alle dipendenze di questo ultimo.

Sul punto, la società convenuta ha eccepito di aver in ogni caso adempiuto all'obbligo su di essa gravante, avendo essa convocato i lavoratori della Frosinone Multiservizi addetti ai lotti dei servizi appaltati ed indicati dal Comune di Frosinone, mediante lettera raccomandata di invito in sede agli indirizzi

anch'essi indicati dal Comune, e che, ciò nonostante, i ricorrenti hanno ritenuto di non attivarsi per la sottoscrizione dei rispetti contratti di lavoro a termine.

Tuttavia, all'esito dell'istruttoria non può dirsi pienamente provato tale asserito rifiuto frapposto dai ricorrenti all'offerta di assunzione.

Al contrario, può ritenersi provato quando allegato dai ricorrenti, ovvero che quei lavoratori che hanno ricevuto tempestivamente la lettera di convocazione e che si sono recati all'appuntamento ivi indicato, non sono stati tuttavia ricevuti dai responsabili del Consorzio Uno.

La teste Martini Stefania ha dichiarato infatti, *"So che non tutti i lavoratori sono stati convocati So che, comunque, qualcuno che è stato convocato non è stato ricevuto dai responsabili del Consorzio"*.

Di rilievo decisivo è la deposizione resa dal teste Rufo Gabriella ha riferito che *"Posso dire che ho accompagnato mia sorella in data 23/04/2013 presso il Palazzo delle Cooperative in Via Marco Tullio Cicerone, a seguito della ricezione della richiesta di colloquio inoltrata dalla Solco. Ci hanno fatto accomodare e abbiamo aspettato circa 15 minuti, poi un signore che non si è qualificato ci ha detto che i colloqui erano sospesi e che i lavoratori sarebbero stati richiamati successivamente ... Posso dire che c'era parecchia gente, sia uomini che donne, non posso dire se c'erano i ricorrenti oggi presenti. Poi abbiamo atteso un'ora sotto il palazzo sperando di essere richiamati ma non si è più visto nessuno. Mia sorella non è stata più richiamata"*.

Nulla sul punto ha provato la società resistente, stante l'avvenuta decadenza dai mezzi istruttori richiesti. In particolare, osserva il Giudicante che la società convenuta si è costituita nel presente giudizio solo in data 16.12.2014, come risulta dal timbro di avvenuto deposito apposto dalla cancelleria, a fronte

dell'udienza fissata per il 17.12.2014 (a cui si è pervenuto a seguito di concessione del termine per rinnovo della notifica del ricorso introduttivo, con esito negativo).

In base all'art. 416 c.p.c., quindi, parte convenuta deve essere dichiarata decaduta dai mezzi istruttori formulati nella comparsa di costituzione.

Può pertanto ritenersi pienamente provato quanto allegato dai ricorrenti, ovvero che pur recandosi alcuni lavoratori (quei lavoratori che avevano ricevuto tempestivamente la lettera di convocazione) all'appuntamento indicato nella lettera di convocazione, non sono stati poi ricevuti dai responsabili della società convenuta.

Ma vi è di più. Parte convenuta non ha né allegato né provato, a parere del Giudicante, di aver fatto ai ricorrenti una vera e propria proposta contrattuale di assunzione, contenente tutti gli elementi essenziali del futuro contratto di assunzione, e contenente le medesime condizioni del contratto di lavoro che i ricorrenti avevano con la Frosinone Multiservizi.


In primo luogo si rileva che le comunicazioni inoltrate dalla cooperativa all'indirizzo dei lavoratori, ove pervenute, contenevano solo un generico invito a colloquio, senza indicare alcun elemento in ordine alla proposta di assunzione, limitandosi a invitare i lavoratori a recarsi presso la sede per il giorno 23.4.2013, ore 15.00 e prevedendo in via eccessivamente generica che le condizioni dell'assunzione "saranno quelle previste dal CCNL delle Cooperative Sociali e decorrerà dal 26.4.2013, giorno in cui lo scrivente Consorzio inizierà la gestione del Servizio" (all. 11 fasc. ricorrente).

Pertanto, a parere del Giudicante, alle predette lettere di convocazioni non può attribuirsi la consistenza di vere e proprie proposte di contratto, stante la mancata esplicitazione degli elementi essenziali dell'eventuale, futuro contratto.

Inoltre, come detto, all'esito dell'istruttoria, è emerso che neppure successivamente vi è stata una esplicitazione chiara e precisa degli elementi essenziali della proposta contrattuale, ma che al contrario, i lavoratori neppure sono stati ricevuti dai responsabili del Consorzio Uno.

In conclusione, parte convenuta, alla quale certamente incombeva il relativo onere probatorio, non ha provato di aver fatto ai ricorrenti una proposta contrattuale di assunzione, contenente tutte le condizioni di lavoro (inquadramento, orario, retribuzione, durata del rapporto) analoghe a quelle in essere con la Multiservizi Frosinone, come prescritto dall'art. 37 CCNL cit.:

Sul punto, e per mera completezza è opportuno evidenziare la deposizione resa in un analogo giudizio, definito con sentenza 501/2015 del Tribunale di Frosinone, dal teste Morganti Massimiliano, dirigente sindacale della Cisl FP . Il teste in particolare ha riferito che *"Ci fu un primo incontro in DTL alla presenza del Comune e delle Cooperative fissato il giorno stesso in cui avrebbe dovuto essere firmato l'affidamento dei servizi alle cooperative. Chiedemmo qualche giorno per poter gestire la situazione ma il Comune disse che le Cooperative avrebbero dovuto iniziare ad operare nei giorni immediatamente successivi. Il 03/05/2013 CGIL, CISL e UIL furono convocate presso la sede di Confcooperative, partecipammo solo io ed il collega della CGIL ... Su indicazione dei miei iscritti sottoscrivemmo un verbale che precisava le modalità di passaggio dalla Multiservizi alla Cooperativa ... Mi fu riferito che il giorno precedente, o nei giorni precedenti, il personale era stato convocato per la sottoscrizione dei contratti. Mi fu riferito che alcuni dipendenti della Multiservizi rifiutarono la proposta di assunzione presso la Cooperativa, ma non so essere più specifico sul punto. C'erano anche nostri iscritti che ci chiedevano chiarimenti e che in una prima fase non accettarono la proposta di assunzione delle cooperative, cosa che poi fecero dopo la sottoscrizione del verbale del 03/05/2013"*.



In sostanza, come sostenuto nella suindicata sentenza, il teste ha dato atto che la situazione era particolarmente complessa, e che si è dovuto aspettare i primi di maggio 2013 per poter precisare con esattezza ai lavoratori le condizioni per il passaggio dalla Frosinone Multiservizi alle Cooperative subentranti negli appalti.


Infatti, dalla deposizione citata emergono elementi tali da far legittimamente dubitare che i responsabili della Cooperativa subentrante potesse già essere in grado di formulare una compiuta, precisa e esaustiva proposta di assunzione contrattuale, contenenti cioè tutti gli elementi essenziali del contratto.

Questa circostanza, avvalora ulteriormente la conclusione a cui è pervenuto il Giudicante, ovvero che all'eventuale rifiuto frapposto dai lavoratori alla proposta di assunzione non possa attribuirsi una valenza decisiva.

Infine, e per mera completezza, la circostanza relativa all'assunzione da parte della resistente di personale non appartenente al bacino LSU confluito nella Frosinone Multiservizi, oltre ad essere pacifica tra le parti (si cfr. pag. 11 memoria difensiva resistente), ha trovato conferma anche nell'istruttoria espletata.

Infatti, il teste Martini Stefania ha da riferito che *"Preciso che il Consorzio Uno ha provveduto ad assumere altri dipendenti diversi da quelli già assunti dalla Multiservizi"*.

Le considerazioni che precedono, in definitiva, impongono di dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere assunti alle dipendenze del Consorzio Uno Società Cooperativa Sociale dal 26/4/2013 (data, pacifica, del subentro nell'appalto), con contratto di lavoro part-time di 18 ore settimanali e con l'inquadramento attribuito dalla resistente ai lavoratori adibiti,



con identiche mansioni, all'appalto ad essa affidato dal Comune di Frosinone.

Per l'effetto, va dichiarata l'avvenuta costituzione tra ciascuno dei ricorrenti e la convenuta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26/4/2013 e va ordinato alla Cooperativa resistente di ricevere le prestazioni di lavoro dei ricorrenti. La convenuta va altresì condannata, a titolo risarcitorio, al pagamento in favore di ciascun attore di una somma equivalente a tutte le retribuzioni maturate dal 26/4/2013, e sino alla data della scadenza del contratto di appalto con il Comune di Frosinone e delle relative proroghe, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle scadenze al saldo e con regolarizzazione contributiva.

Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti in epigrafe indicati nei confronti del CONSORZIO UNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. in data 8 marzo 2014 nella causa iscritta al n. 565/2014 R.G.A.C.:

A) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere assunti alle dipendenze della Cooperativa convenuta dal 26/4/2013, con contratto di lavoro part-time di 18 ore settimanali e con l'inquadramento attribuito dalla resistente ai lavoratori adibiti, con identiche mansioni, all'appalto affidato dal Comune di Frosinone;

B) per l'effetto, accerta e dichiara l'avvenuta costituzione tra ciascuno dei ricorrenti e la convenuta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26/4/2013, ordina alla Cooperativa resistente di ricevere le prestazioni di lavoro dei ricorrenti e condanna la stessa al pagamento in favore di ciascun

ricorrente di una somma equivalente a tutte le retribuzioni maturate dal 26/4/2013 sino alla data della scadenza del contratto di appalto con il Comune di Frosinone e delle relative proroghe, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle scadenze al saldo e con regolarizzazione contributiva;

C) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.000 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 5 ottobre 2016

Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore



Depositato in Cancelleria
oggi, 5/10/16

IL CANCELLIERE

